



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CALTANISSETTA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | D'AGOSTINI | SALVATORE CORRADO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GIUNTA | ALESSANDRA BONAVENT | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | PORRACCILO | ANTONINO LIBERTO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 756/2015
depositato il 27/11/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29220150007746618 IRPEF-ADD.REG. 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29220150007746618 IRPEF-ADD.COM. 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29220150007746618 IRPEF-ALTRO 2010

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE CALTANISSETTA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 756/2015

UDIENZA DEL

27/03/2017 ore 09:30

N°

505/01/17

PRONUNCIATA IL:

27/03/17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10/05/17

Il Segretario

Accorrese

Con ricorso proposto mediante consegna diretta all'Amministrazione Finanziaria resistente effettuata il 30/10/2015 e depositato il 27/11/2015 la " " in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dal Commercialista Dott. ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n.292 2015 00077466 18, notificata il 7/8/2015, con la quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caltanissetta, per il tramite del Concessionario RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., Agente per la riscossione, in relazione all'anno d'imposta del 2010, in applicazione del disposto dell'art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973, ha richiesto il pagamento di imposte i cui versamenti sono risultati omessi o ritardate per Addizionale Regionale e Comunale e ritenute alla fonte, in uno alle sanzioni ed interessi per complessive €.63.943,74. Sostiene la Società ricorrente la illegittimità dell'atto impugnato avuto riguardo alla sola applicazione delle sanzioni ed interessi, chiedendone l'annullamento parziale. In via preliminare la stessa Società ricorrente ha chiesto la sospensione dell'atto impugnato.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caltanissetta, con nota scritta del 30/11/2015, si è costituita in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

All'udienza in Camera di Consiglio del 24/10/2016 questa Commissione, esaminata la domanda cautelare, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'atto impugnato non ritenendo sussistenti i presupposti di legge, giusta Ordinanza n.697/01/16.

In data 14/10/2016 ed in data 22/3/2017 la Società ricorrente ha depositato due memorie integrativa con allegata documentazione ribadendo le ragioni di fondatezza del ricorso.

Il ricorso viene deciso all'udienza in Camera di Consiglio del 27/3/2017.

O S S E R V A

Il ricorso appare infondato e va rigettato.

Preliminarmente va rilevato che l'oggetto del presente giudizio riguarda solo ed esclusivamente l'applicabilità delle sanzioni irrogate atteso che la società ricorrente non ha inteso contestare l'imposta

richiesta, con ciò ammettendo, in punto di fatto, esplicitamente di non aver provveduto al pagamento di quanto dovuto (ovvero di avervi provveduto in ritardo).

Ciò essendo appare evidente la corretta applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria in quanto non v'è dubbio che l'irrogazione delle sanzioni iscritte a ruolo trova fondamento in un fatto oggettivo indiscutibile, posto in essere dalla ricorrente individuato, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.n.472/1997 in una *"propria azione od omissione, cosciente e volontaria"* che si sostanzia nella piena consapevolezza di non pagare quanto dovuto a titolo d'imposta. Or, benché la norma in questione, richieda quantomeno anche la sussistenza del requisito della *"colpevolezza"* del contribuente, vale a dire la imputabilità allo stesso di aver tenuto tale comportamento se non con dolo, quanto meno per sua negligenza o imperizia; la costante giurisprudenza, in tema di sanzioni per violazioni di norme tributarie, ritiene comunque che la norma in questione deve essere intesa nel senso della sufficienza dei suddetti due elementi della *"coscienza e volontà"* del comportamento sanzionato, a legittimare l'applicabilità delle sanzioni previste, atteso che vi è una presunzione di colpa per l'atto o il comportamento vietato tenuto dal contribuente, incumbendo sul contribuente stesso l'onere di provare di aver agito senza colpa (Cass., 20/3/2015 n.5632; 6/8/2014 n.17626; 11/12/2013 n.27712; 31/5/2013 n.13755; 15/6/2011 n.13068). Nel caso di specie, quindi, tenuto conto che è la stessa ricorrente ad ammettere, per come in precedenza detto, la legittimità del debito d'imposta e della conseguente ammissione, anche per obiettivi *"facta concludentia"*, della cosciente *"omissione"* nel relativo puntuale adempimento, non v'è dubbio che gravava sulla ricorrente la prova, puntuale e precisa, della mancanza assoluta di colpa nel commesso comportamento.

Orbene, ritiene questa Commissione che tale onere probatorio non sia stato assolto atteso che, la ricorrente si è limitata ad ancorare l'omesso pagamento dell'imposta ad una generale difficoltà di liquidità dettata dal mancato introito di cospicui crediti dalla stessa vantata verso terzi, sia Pubbliche Amministrazioni che privati, per cui il comportamento inadempiente di tali soggetti "terzi" ben integrerebbe l'esimente della mancanza di *colpevolezza* in capo alla ricorrente, ovvero, quella fattispecie di *"non punibilità"* invocata

dalla stessa ricorrente ed individuata, dal successivo art.6 comma 5 del medesimo D.Lgs. n.472/1997, nella circostanza che il contribuente abbia *“commesso il fatto per forza maggiore”*. Ed invero, anche tale esimente della *“c.d. forza maggiore”* richiede la sussistenza di una *“vis maior”*, cioè di un fatto esterno che non si può prevedere ed anche se previsto, non può essere contrastato.

Va, infatti, evidenziato come per chi esercita una attività imprenditoriale (art.2082 c.c.: *“... chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”*), il mancato puntuale incasso dei crediti dallo stesso vantati nei confronti dei propri debitori, non può costituire sic et simpliciter una *“vis maior”*, in quanto tale eventualità certamente rientra tra i comuni rischi di una attività economica, cui l'imprenditore ben deve porre attenzione ed è tenuto a fronteggiare con la comune diligenza, ponendo in essere tutti quegli strumenti che l'ordinamento pone a sua disposizione per fronteggiare le difficoltà di liquidità e l'inadempimento dei crediti, (aumento del capitale sociale; cessione volontaria dei crediti; finanziamento garantito, azioni civili e amministrative nei confronti della P.A. o dei privati inadempienti ecc.). A ciò si aggiunga che in materia tributaria l'ordinamento consente, a chi si trova in difficoltà nel pagamento delle imposte, di poter anche ottenere la rateizzazione nel pagamento delle stesse. Orbene, nel caso di specie, la Società ricorrente si è limitata genericamente a giustificare il proprio inadempimento fiscale basandolo solo sulla sussistenza di crediti vantati nei confronti della P.A. e di terzi cessionari del servizio, e non ancora riscossi, mentre nulla ha provato in modo puntuale e rigoroso riguardo all'aver usato la diligenza oculata nella gestione dell'attività commerciale, atta a recuperare, evitare o limitare il decremento di liquidità, ancor più ove si tenga conto che la stessa risulta in possesso di un cospicuo patrimonio mobiliare. Peraltro, la stessa ricorrente non ha provato neppure di aver provveduto al pagamento della sorte capitale, pur a fronte dell'asserita difficoltà ad adempiere, mediante l'accesso al predetto strumento della rateizzazione del proprio debito tributario.

D'altronde, ritenere in modo semplicistico l'applicabilità delle invocate esimenti dell'art. 5 e dell'art.6 comma 5 del D.Lgs. n.472/1997, solo in forza del collegamento automatico tra *“difficoltà di liquidità”* e

“sussistenza di cospicui crediti verso terzi”, ritenendo per ciò stesso assolto l’onere probatorio in capo al contribuente della propria mancanza di colpa, porterebbe a creare facili espedienti per eludere la normativa tributaria.

Pertanto la cartella impugnata si palesa legittima e l’iscrizione a ruolo va confermata.

In considerazione della peculiarità delle argomentazioni trattate, sussistono fondate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in

CALTANISSETTA 27/3/2017

IL PRESIDENTE

